

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SBA ETS
SMART BUILDINGS ALLIANCE FOR SMART CITIES ETS

Preambolo: il contesto **SMART BUILDING/SMART CITY**

Stiamo esaurendo il nostro capitale "Terra" ed è urgente agire. Il digitale è la nostra occasione e speranza. È una fonte di efficienza che favorisce la condivisione e la messa in comune delle risorse ponendo l'utente, il consumatore/attore, al centro del processo decisionale. Consente la transizione verso un'economia dei servizi che coinvolge tutti gli attori della catena del valore e richiede nuovi modelli economici. Nessuno riuscirà a far questo da solo. I Dati, al centro dell'argomento, incidono sulla governance, che richiede un supporto politico. In funzione di queste constatazioni la Smart Buildings Alliance for Smart Cities Ets - SBA ETS - si è posta come missione di definire i prerequisiti necessari per questa transizione facendo riferimento alle regole e agli standard del mondo dell'informatica adattandoli agli ambiti dell'edilizia e della città.

Se l'energia è al centro delle preoccupazioni, poiché la SBA ETS è convinta che transizione energetica - risparmio ed efficienza dell'energia - e transizione digitale siano strettamente collegate e inseparabili, e che il risultato congiunto sia la Smart Grid, Smart Buildings Alliance for Smart Cities Ets - SBA ETS desidera dimostrare che la rivoluzione digitale tocca tutti gli elementi fondanti della società e che è quindi appropriato ripensare in modo unificato le singole abitazioni, gli uffici, gli edifici e la città di domani partendo dalle esigenze degli utenti e dei cittadini ed aumentandone il benessere nel rispetto dell'ambiente.

Questo obiettivo è possibile solo associando tutti gli attori interessati, gli utenti e i fornitori, non più separati come in passato, ma collegati in modo trasversale sotto la guida di una condivisa Carta Etica. Mentre la tecnologia digitale sta facendo sgretolare i confini ben stabiliti tra i diversi settori e la maggior parte degli attori sono costretti a ripensare rapidamente le loro offerte, le loro competenze e i loro modelli, la SBA ETS desidera, attraverso un approccio inclusivo, attraverso l'istituzione di adeguate commissioni collegiali nelle quali ogni singolo associato potrà esprimersi, incoraggiare l'emergere di nuovi ecosistemi intorno a ciò che si definisce "Smart" in un approccio virtuoso per rispondere positivamente alle sfide attuali della società: economiche, ambientali e sociali.

Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura e durata

È costituita con durata illimitata, l'Associazione denominata: "SMART BUILDINGS ALLIANCE FOR SMART CITIES ETS" in forma abbreviata "SBA ETS".

L'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali dell'Associazione sono ispirati ai principi di democraticità e di elettività

delle cariche sociali. L'Associazione ha piena capacità di diritto privato, è apartitica e aconfessionale.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in MILANO.

2. Il cambiamento della sede, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta variazione statutaria, fatto salvo l'obbligo delle comunicazioni previste per legge. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, uffici o delegazioni, in Italia ed all'estero, per svolgere, attività di promozione e di sviluppo, in via accessoria o strumentale rispetto alle finalità statutarie.

Art. 3 - Oggetto e finalità

SBA ETS escludendo ogni scopo di lucro diretto o indiretto, persegue finalità di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale volte a promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali ed alla tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione persegue le finalità di cui al precedente comma tenendo conto del perimetro normativo affermato attraverso il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 117 contenente il «Codice del Terzo settore».

In particolare lo scopo di Smart Buildings Alliance for Smart Cities Ets è riunire tutti gli attori coinvolti nella trasformazione urbana dagli edifici al territorio per riflettere insieme, investigare ed esplorare nuove modalità e proporre soluzioni per far fronte alle sfide della nostra società nelle due transizioni più importanti che la riguardano: la transizione ambientale e la transizione digitale

Art. 4 - Attività

SBA ETS nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può svolgere attività aventi ad oggetto quanto previsto alle lettere d), e), f), h), w) dell'art. 5, c. 1 D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 117 contenente il "Codice del Terzo settore". In generale, lo scopo di questa associazione è di:

- Riunire e creare collegamenti tra gli attori di tutte le filiere per riflettere insieme sugli impatti delle transizioni ambientale e digitale sul tessuto urbano e sui suoi utilizzi: stazioni appaltanti pubbliche e private; designer; produttori; operatori di diversi ambiti industriali e di servizi; operatori di servizi urbani, telecomunicazioni, servizi al cittadino; organizzazioni finanziarie e assicurative; enti di formazione professionale; associazioni e federazioni professionali; cluster/poli di competitività; società del settore digitali; start-up, pubblica amministrazione, enti governativi e altri.
- Elaborare raccomandazioni, produrre guide, ideare e definire metodologie di progettazione e operative, formulare proposte,

promuovere progetti su tutti i temi relativi alle mutazioni risultanti da queste transizioni, per informare e accompagnare gli attori.

- Promuovere e comunicare i lavori delle commissioni dell'associazione a decisori pubblici e privati, professionisti, mezzi di comunicazione e, più in generale, a tutti gli utenti e cittadini interessati.

- Costruire quadri di riferimento per accompagnare e sostenere la trasformazione delle prassi, migliorare l'efficienza dei progetti, aumentare l'attrattiva di edifici e territori migliorando i servizi e sviluppando nuovi utilizzi. Questi quadri di riferimento sono destinati ad essere inclusi nelle specifiche e a definire marchi di qualità accettati e validati dagli organismi di certificazione in Italia, in Europa e nel mondo.

- Contribuire all'alfabetizzazione digitale degli attori del settore edilizio e della città e alla padronanza degli strumenti che ne derivano affinché questi diventino beni reali nelle strategie di sviluppo dei settori.

- Garantire un controllo tecnologico attraverso i gruppi di lavoro che si appoggiano ai lavori delle commissioni.

- Sviluppare la competitività internazionale dell'Italia in tutti gli aspetti relativi all'edilizia e alla città di domani facendo riferimento ai suoi settori di eccellenza e promuovendo la sua capacità di innovazione e le sue competenze in termini di coniugazione fruttuosa delle transizioni digitali e ambientali.

Ogni membro dell'associazione si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- Aderire all'idea della necessità di collegare e coordinare transizioni digitale e ambientale.

- Promuovere sapere e creatività condivisi, standard e protocolli aperti.

- Avere un approccio multi-business, multi-fornitore e multi-servizio.

- Partecipare ai lavori dell'associazione in uno spirito aperto, collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti.

Art. 5 - Soci

Sono Soci dell'Associazione persone fisiche, società, associazioni, enti privati e pubblici (purché quest'ultimi non si trovino in una situazione di direzione e coordinamento nei confronti dell'Ente) con residenza e sede sociale nel territorio della Repubblica italiana che hanno aderito secondo le regole stabilite dallo statuto ed hanno corrisposto la loro quota annuale secondo la propria categoria.";

*** Soci d'Onore:**

Socio che desiderano prendere parte attiva alla vita dell'associazione aumentandone la capacità operativa attraverso una partecipazione finanziaria speciale in tutte le azioni intraprese dalla SBA ETS ed a cui è garantita una visibilità spe-

ciale.

*** Soci ordinari:**

- Imprese di grandi dimensioni: Gruppi industriali privati con >5000 dipendenti

- Grandi Imprese: Imprese private con 250 - 4999 dipendenti

- Medie Imprese: Imprese private con 50 - 249 dipendenti

- Piccola Impresa: Imprese private con 10 - 49 dipendenti

- Micro imprese: Imprese private con 1 - 9 dipendenti

*** Soci Istituzionali:**

Istituzioni Pubbliche - Enti Locali

I soci provengono principalmente dai seguenti settori di attività:

- Committenza in senso lato.

- Gestori fondiari e patrimoniali.

- Promotori e costruttori immobiliari.

- Pianificatori, urbanisti e tecnici del territorio.

- Enti locali e amministrativi.

- Architetti e studi di architettura.

- Assistenti all'esecuzione del progetto.

- Uffici di progettazione (ufficio di progettazione tecnica, fluidi, elettricità, illuminazione, ecc.).

- Editori di software e pacchetti software.

- Fabbricanti (HVAC, illuminazione, sensori e attuatori, energie rinnovabili, automazione, componenti, ecc.).

- Integratori di soluzioni globali e installatori.

- Società di sviluppo e di servizi informatici.

- Operatori e società di manutenzione, Property manager.

- Operatori delle telecomunicazioni.

- Operatori di servizi.

- Fornitori di energia.

- Distributori di energia.

- Fornitori di infrastrutture di distribuzione di energia.

*** Membri associati:** Soci che apportano valore aggiunto all'associazione supportandola, partecipando attivamente ai lavori della stessa, all'accrescimento del patrimonio intellettuale condiviso e introducendola in consessi adeguati ed eventi congiunti (previa approvazione del Consiglio Direttivo).

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati. La qualità di Socio non è trasmissibile.

Art. 6 - Ammissione dei Soci

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata per iscritto all'Associazione stessa. Essa deve essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente e deve contenere l'espressa volontà di far parte dell'Associazione nonché la piena e incondizionata accettazione dello Statuto e dei regolamenti adottati dall'Associazione e la sottoscrizione della Carta etica dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione del Socio, delibera sull'ammissione del Socio e provvede a comunicarlo all'interessato che da quel momento sarà socio effettivo.

In caso di rigetto della domanda si provvederà a comunicare per iscritto la motivazione all'interessato.

L'interessato potrà, entro sessanta giorni dalla ricezione della motivazione di esclusione, appellarsi all'assemblea dei soci affinché si pronunci sull'istanza, nella prima convocazione disponibile.

La decisione ultima dell'Assemblea dei Soci è inappellabile. L'ammissione diviene efficace solo al seguito del versamento della quota associativa.

Art. 7 - Estinzione del rapporto associativo

Il rapporto associativo può estinguersi per recesso e per esclusione.

Ogni Socio ha facoltà di recedere dall'Associazione. Il Socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria volontà di recesso per iscritto, tramite lettera raccomandata o PEC, non oltre 30 giorni prima della conclusione dell'esercizio in corso. Il recesso è efficace a partire dall'esercizio successivo a quello in cui è manifestato. Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'esclusione del Socio per grave e reiterato inadempimento degli impegni, obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto. Inoltre, in via esemplificativa e non tassativa, può deliberare l'esclusione di un Associato per i seguenti motivi:

- a. mancato versamento delle quote associative nell'entità, nelle modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- b. inadempimento da parte del Socio aderente dei requisiti richiesti dalla Carta etica dell'Associazione;
- c. condotta incompatibile con gli scopi dell'Associazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- d. estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- e. apertura di procedure di liquidazione.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto la delibera di esclusione al Socio. Entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di esclusione, il Socio aderente escluso ha facoltà di presentare ricorso scritto dinanzi al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera secondo diritto ed equità. La delibera deve essere motivata, ed è inappellabile e vincolante. Ove il Socio aderente escluso non abbia presentato ricorso, la delibera di esclusione è efficace decorsi trenta giorni dal suo invio.

I Soci che abbiano receduto, che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni già assunte in relazione al periodo di partecipazione, non possono richiedere il rimborso di quote e i contributi versati, né hanno alcun di-

ritto sul patrimonio dell'Associazione. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 8 - Patrimonio e fonti di finanziamento

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale. Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- a. dal fondo di dotazione vincolato (di valore non inferiore a Euro 15.000 che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento della personalità giuridica dopo l'iscrizione al RUNTS);
- b. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione;
- c. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d. dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Le risorse dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione medesima;
- b. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo comune;
- c. da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d. dalle quote sociali e dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, c. 2 del D. Lgs. 117 del 2017.

Art. 9 - Durata dell'esercizio e destinazione dei proventi.

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno solare.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di

bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Tesoriere e dall'Organo di Controllo e lo consegna al Consiglio Direttivo che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 10 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo.

Tutti i componenti degli organi sociali dell'Associazione devono essere scelti tra persone idonee allo svolgimento dell'ufficio o della funzione cui sono preposti, devono possedere i requisiti di onorabilità e competenza. Comporta la decadenza dall'ufficio l'aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. L'Associazione tiene:

- a) il libro dei Soci, a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura del medesimo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, a cura del medesimo.

Art. 11 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.

Le Assemblee si riuniscono principalmente per via telematica o digitale, ovvero presso la sede dell'Associazione o anche in modalità ibrida o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avvi-

so di convocazione purché in Italia. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio e l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci ed in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Art. 12 - Assemblea dei Soci: convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto recante l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo o mezzo telematico, giorno e ora della riunione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato - per posta anche ordinaria, telegramma, fax o email - a tutti i Soci presso il recapito risultante dal libro dei Soci oppure all'indirizzo di posta elettronica indicato dai Soci medesimi, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione:

- a. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo;
- c. approva il bilancio d'esercizio;
- d. approva il bilancio sociale;
- e. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- f. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - Assemblea dei Soci: funzionamento

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore è attribuito un voto plurimo, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro associato mediante di una delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Ove ne ricorrano le condizioni e previa delibera dell'Assemblea che ne disciplini la costituzione e lo svolgimento si convocano assemblee separate rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile,

in quanto compatibili.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le delibere dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

- L'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea. Le presenze risultano dal foglio presenze tenuto dal Segretario dell'Assemblea con la sottoscrizione di ogni socio partecipante.";

Art. - 15 Consultazione per corrispondenza

Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti e) f) g) del precedente articolo 13 dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Le decisioni dei soci dovranno inoltre essere assunte con deliberazione assembleare quando lo richiedano uno o più amministratori, o un terzo dei soci.

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte mediante:

a) - "consultazione scritta": sulla base di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, da inviare con qualsiasi mezzo, anche digitale, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento a tutti i soci, oltre che ai componenti del Consiglio Direttivo; il documento dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) - "consenso espresso per iscritto": sulla base di pluralità di documenti, anche digitali, tutti di identico o quantomeno analogo contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione; i soci dovranno quindi rendere una dichiarazione scritta, datare e sottoscrivere il documento redatto, con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere all'Associazione il documento da loro sotto-

scritto. In entrambi i casi sub a) e b), una volta formatasi la decisione, copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura dell'Organo Amministrativo, ai soci. Sono considerati mezzi idonei anche gli invii a mezzo telefax, mezzo digitale centralizzato autenticato o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano all'Associazione le dichiarazioni di voto favorevole della maggioranza dei soci.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c..

Art. 16 - Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) a 15 (quindici) membri nominati dalla Assemblea ordinaria per la durata di due esercizi e fino all'approvazione del secondo bilancio successivo alla nomina.

I consiglieri sono rieleggibili.

Ciascun membro dovrà poter garantire continuità di azione nello svolgimento delle funzioni.

I membri del Consiglio Direttivo saranno scelti esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti dalla Carta etica dell'Associazione fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati come previsto dall'art. 25.2 del CTS.

Ciascuna impresa o ente giuridico associato potrà in sede di elezioni indicare al massimo tre candidati e di conseguenza occupare al massimo tre seggi del consiglio direttivo eletto.

Allo scopo di garantire una partecipazione equilibrata di uomini e donne in seno agli organi direttivi dell'associazione, iniziative di comunicazione saranno poste in atto per la nomina di rappresentanti donne, intese ad incoraggiarne la nomina nel Consiglio Direttivo e ad assumere un ruolo di responsabilità all'interno del Consiglio Direttivo.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-

nistratori, questi verranno automaticamente sostituiti con i primi fra i non eletti espressi dall'assemblea dei soci, ove presenti. Qualora, a causa di rinunzie, il consiglio direttivo si ritrovi ad essere composto da meno di 9 elementi, ovvero meno del numero minimo previsto dal presente statuto, la gestione si riterrà decaduta, gli organi esecutivi ed il consiglio direttivo in carica potranno disbrigare solo gli affari correnti e convocheranno l'assemblea dei soci da tenersi entro il successivo trimestre, per le nuove elezioni.

Art. 17 - Consiglio Direttivo: convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno una volta al trimestre con avviso scritto contenente l'ordine del giorno che deve essere inviato per email a tutti i Consiglieri non meno di quindici giorni prima della data prevista per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza e con le stesse modalità, il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo con preavviso di un giorno, ricercando un previo contatto telefonico con gli interessati.

Il Consiglio Direttivo è convocato per via telematica, ovvero presso la sede dell'Associazione o in modalità ibrida o in altra sede, purché in Italia.

I Consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche attraverso strumenti di telecomunicazione. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne venga fatta motivata richiesta per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo senza delegare ad altri le proprie posizioni, a due riunioni consecutive decade.

Ciascun consigliere potrà ricevere deleghe da un massimo di un quarto dei consiglieri in carica.

Art. 18 - Consiglio Direttivo: attribuzioni

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per conseguire gli scopi dell'Associazione, esclusi quelli riservati dallo Statuto alla Assemblea. Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) nomina tra i propri componenti il Presidente;
- b) può nominare un Vicepresidente;
- c) determina i programmi di attività e di sviluppo dell'Associazione;
- d) amministra il patrimonio dell'Associazione e ne custodisce i fondi;
- e) approva il bilancio preventivo;
- f) cura la redazione del bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione;
- g) predispone il bilancio sociale;
- h) delibera in merito all'ammissione dei Soci nonché alla loro esclusione;

i) delibera l'importo della quota associativa, i tempi e le modalità di versamento della stessa;

j) ha facoltà di adottare regolamenti su ogni aspetto regolato dal presente statuto;

k) delibera su tutte le iniziative che ritiene idonee al conseguimento degli scopi dell'Associazione;

l) nomina il Segretario Generale;

m) nomina il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ovvero ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

La funzione di membro del Consiglio direttivo non è retribuita. I membri del Consiglio direttivo possono tuttavia ottenere il rimborso delle spese sostenute per le esigenze dell'Associazione dietro presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo del Presidente.

Art. 19 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito ai sensi dell'art.18 da un numero di amministratori non superiore alla metà degli amministratori tra cui il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale ed il Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività dell'Associazione e vigila sull'andamento dell'Associazione stessa.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci e la presiede, provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, e provvede all'esecuzione delle rispettive delibere.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le sue funzioni il Vicepresidente.

Art. 21 - Organo di controllo

L'Organo di controllo dell'Associazione può essere monocratico o comporsi di tre membri effettivi.

I componenti dell'Organo di controllo rimangono in carica due anni e fino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati. Decadono, in ogni caso, al rinnovo del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza dell'Associazione delle dichiarate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che il bilancio sociale dell'Associazione sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da Revisori Legali, iscritti nell'apposito Albo ed in alternativa alla contemporanea nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione Legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo effettua i controlli contabili almeno ogni sei mesi, redigendone verbale. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al fine di permettere all'organo di controllo di riferire in Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo provvede a mettere a disposizione i risultati dell'esercizio finanziario, le relazioni di accompagnamento ed i documenti giustificativi, almeno venti giorni prima dell'Assemblea che deve valutarli. I componenti dell'Organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 22 - Scioglimento

L'Associazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista all'art. 14 ultimo comma. Contestualmente alla deliberazione di scioglimento il Consiglio nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni dell'Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione dell'Assemblea dei Soci ad uno o più Enti del Terzo settore.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge in materia di associazione.